

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Oggetto: Valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026, con particolare riferimento all'impatto sul risultato di amministrazione, sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e sugli equilibri di bilancio.

La sottoscritta, Responsabile del Settore Affari Finanziari del Comune di Trecastagni, esamina gli effetti finanziari connessi all'adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026 con particolare riferimento all'impatto sul risultato di amministrazione, sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e sugli equilibri di bilancio, alla luce della relazione istruttoria già predisposta e dei prospetti contabili dei residui attivi.

Premessa normativa e amministrativa

Giova preliminarmente premettere che L'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali.

Più specificatamente l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*.

La definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze.

I termini per l'adesione alla rottamazione quinquies da parte di tutti gli enti territoriali sono stati prorogati dal D.L. n. 63/2026, c.d. D.l. “Carburante ter” al 31/07/2026.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti

a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

A decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili, il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 dicembre 2026.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.

Quadro contabile di riferimento

Sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi ICI/TASI/IMU – TARI – CDS iscritti ammontano complessivamente ad euro 7.170.880,06 e nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per € 1.049.685,92, essendo la restante parte cancellati e contestualmente iscritti nello Stato patrimoniale.

Effetti sulle annualità già stralciate

Per i crediti tributari riferiti a tutti i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, l'effetto della rottamazione deve essere valutato tenendo conto del fatto che tali poste faranno aumentare il risultato di amministrazione, in quanto una parte considerevole dei crediti è stata cancellata dalla contabilità finanziaria e conservata nel solo conto del patrimonio.

L'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi stralciati dal bilancio, la riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari e con un prevedibile miglioramento degli stessi.

Lettura finanziaria dell'operazione

Sotto il profilo strettamente finanziario, la convenienza dell'adesione alla rottamazione *quinquies* – articolo 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, D.L. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026, non può essere misurata sulla mera rinuncia nominale a sanzioni o interessi, **peraltro accertati per cassa**, ma sulla capacità della misura di trasformare crediti di difficile riscossione in incassi effettivi, immediatamente utili per la gestione di cassa e per il miglioramento del risultato di amministrazione.

Per le annualità già stralciate, il beneficio coincide integralmente con quanto riscosso; per le annualità ancora presenti a residuo, il beneficio va valutato come saldo tra incasso conseguito, riduzione del residuo attivo e liberazione del correlato FCDE.

Equilibri di bilancio e FCDE

Alla luce del quadro sopra esposto, l'adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026, non evidenzia profili di pregiudizio per gli equilibri di bilancio dell'ente, poiché gli incassi attesi dall'adesione alla rottamazione insistono su crediti di difficile esazione in parte già cancellati dai residui attivi.

Si rappresenta, altresì, che le percentuali di accantonamento al FCDE risultanti dal rendiconto 2024 sono pari al 91,03% dei residui IMU, al 97,83% per la TARI, al 98,01% per la TASI e al 96,74 % per le sanzioni al Codice della strada con la conseguenza che per i crediti ancora iscritti a residuo, la rottamazione *quinquies* produce un effetto positivo in termini di avanzo netto ogni qualvolta l'incasso effettivo superi la predetta quota non coperta da FCDE, in quanto la cancellazione del residuo attivo viene compensata, proporzionalmente, dalla contestuale riduzione dell'accantonamento al fondo.

Giova altresì evidenziare che l'importo totale degli interessi e sanzioni iscritti in bilancio che sono potenzialmente oggetto di definizione agevolata è pari ad euro 0,00 atteso che gli stessi vengono accertati per cassa.

Valutazione conclusiva

Alla luce delle risultanze contabili esaminate e delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026, dei tributi amministrati dal Comune dati in carico ad Ader sia finanziariamente sostenibile e, in linea prospettica, idonea a produrre effetti favorevoli sul risultato di amministrazione e sulla riscossione delle entrate proprie.

Per quanto sopra, sotto il profilo tecnico-contabile, la misura può essere valutata favorevolmente, fermo restando l'obbligo di successivo monitoraggio degli effetti finanziari concretamente prodotti.

Il Responsabile del Settore Affari Finanziari

Dott.ssa Rosaria Murabito